

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3374**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FASOLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2005**

—————

Modifica alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia  
di benefici pensionistici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 23 dicembre 1992, n. 498, gli orfani di guerra sono stati privati dei privilegi che la legge 24 maggio 1970, n. 336, riconosceva loro, benefici che consistevano in un contributo economico elargito dallo Stato e benefici in ordine al pensionamento.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, prevedeva per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, la possibilità di chiedere nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo di prigionia, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Tale norma venne interpretata in modo estensivo, per cui l'anzianità attribuita ai sensi del citato articolo 1 andava assimilata a quella maturata con il servizio effettivo e quindi, valutata ogni qualvolta venivano attribuiti miglioramenti economici.

Dunque l'interpretazione estensiva della suddetta norma, ha senza dubbio prevalso, anche nell'ambito della giurisprudenza contabile, fino a quando il comma 5 dell'articolo 4 della legge del 23 dicembre 1992, n. 498, ha risolto la questione dando un'interpretazione autentica e univoca della norma, optando per un'interpretazione restrittiva ov-

vero escludendo la reiterazione del beneficio attribuito dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, che secondo l'attuale interpretazione va fatto valere solo una volta e con riferimento ad una qualifica o livello retributivo determinati.

Tale interpretazione restrittiva, che contraddice il precedente indirizzo estensivo, appare oggi ingiusta, in quanto avendo effetto retroattivo ha determinato tutta una serie di conseguenze disastrose, per cui coloro che hanno avuto il beneficio sia economico sia in ordine al pensionamento, devono restituire allo Stato il denaro che lo stesso gli aveva dato sotto forma di beneficio; è stata inoltre ridotta anche l'anzianità che avevano maturata ai fini pensionistici, con la conseguenza che molte persone di età superiore ai 60 anni devono continuare a lavorare sia per far fronte al debito che hanno nei confronti dello Stato sia per raggiungere gli anni di servizio per poter andare in pensione.

Il presente disegno di legge intende, attraverso l'abrogazione del comma 5, dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ridare dignità a coloro che, orfani di guerra, ricevevano quest'unica ricompensa da parte dello Stato; poca cosa se si pensa a coloro che hanno perso la vita e sono caduti in guerra, lasciando moglie e figli, per difendere la nostra patria, l'Italia.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è abrogato.

